



Oggetto: **Influenza aviaria: nota del Ministero della Salute prot. n. 0025509-26/11/2020-DGSAF-MDS. CHIARIMENTI.**

P E C

Ai Responsabili dei Servizi di Sanità
Animale

Ai Responsabili dei Servizi Igiene
Allevamenti e Produzioni Zootecniche

delle Az.ULSS del Veneto

Ai Rappresentanti della filiera avicola

Alle Associazioni di Categoria

Alla Direzione Agroambiente,
Programmazione e Gestione ittica e
faunistico-venatoria

e, p.c.,

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari delle
Regioni Emilia Romagna, Friuli-Venezia
Giulia, Lombardia e Piemonte

Alla Direzione Sanitaria dell'IZSVe

Al Centro di Referenza Nazionale Influenza
Aviaria (CRN IA)

A seguito di richieste di chiarimento, con la presente si forniscono alcune indicazioni operative in merito alle seguenti misure sanitarie, previste dalla nota ministeriale prot. n. 0025509-26/11/2020-DGSAF-MDS (ns. prot. n. 505000 del 26/11/2020), relativa a "Influenza aviaria. Focolai di influenza aviaria da virus HPAI in Europa. Ulteriori misure di riduzione del rischio sul territorio nazionale":

- **Il rilascio di pollame per il ripopolamento di selvaggina da penna** è, in generale, sospeso in tutto il territorio della Regione del Veneto (in quanto "Regione ad alto rischio" di cui al Decreto 14 marzo 2018).

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



In deroga a quanto sopra, sentito il CRN IA, considerato che nell'attuale situazione epidemiologica relativa alla HPAI, le Densely Populated Poultry Areas (DPPA) e le principali zone umide sedi di quartieri di svernamento di volatili migratori nella Regione Veneto sono equiparabili, dal punto di vista del rischio, alle "Zone A" e "Zona B" dell'Accordo Stato-Regioni del 25/07/2019:

- E' consentito il rilascio di selvaggina da penna nelle aree della Regione del Veneto non ricadenti nelle succitate Zone A e B, previa effettuazione da parte della Az.ULSS competente di tamponi cloacali e tracheali in almeno 10 animali per unità produttiva/capannone, nelle 48 ore prima del lancio;
- Ciò premesso, gli allevamenti che intendono effettuare il lancio di selvaggina (nelle aree consentite), dovranno contattare il Servizio Veterinario della Az.ULSS territorialmente competente, al fine dell'effettuazione dei controlli sanitari *pre-moving* di cui sopra.
- Al fine di consentire alle Az.ULSS del Veneto di valutare le richieste di lancio di selvaggina in territori extra regionali, verranno inviate ai Responsabili dei Servizi di Sanità Animale (nonché pubblicate sul sito di ReSolVe, alla pagina relativa alla normativa su Influenza Aviaria) gli elenchi delle aree a rischio (DPPA) individuate dalle altre Regioni, nelle quali tale pratica è vietata ai sensi del dispositivo ministeriale.

- Per quanto concerne la disposizione che prevede **la chiusura del pollame e dei volatili in cattività degli allevamenti all'aperto di tutto il territorio nazionale**: si chiarisce che gli allevamenti di volatili non ricadenti nelle succitate Zone A e B, qualora non possano assicurare la chiusura del pollame all'interno di un edificio dell'azienda, dovranno almeno attuare le misure di mitigazione del rischio di cui all'articolo 4, comma 4, lettera b) della decisione di esecuzione 2018/1136/UE, ovvero:

- Il pollame deve essere protetto dal contatto con volatili selvatici tramite reti antipassero, tetti, tessuti orizzontali o altri mezzi atti a impedire il contatto;
- Il pollame e tutti gli altri volatili in cattività devono essere trasferiti e mantenuti in un altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende;
- Il pollame deve essere alimentato e abbeverato al chiuso o sotto una tettoia che impedisca in modo sufficiente l'atterraggio di volatili selvatici ed eviti quindi il contatto dei volatili selvatici con il mangime o l'acqua destinati al pollame.
- I mangimi e le lettiere per il pollame devono essere stoccati in modo da evitare il contatto con volatili selvatici o altri animali.

Distinti saluti.

UNITA' ORGANIZZATIVA
VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
Il Direttore
- dr. Michele Brichese-

Responsabile del procedimento: dott.ssa Laura Favero - tel. 041-2791569

E-mail: laura.favero@regione.veneto.it

Segreteria: tel. 041-2791304

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da BRICHESI MICHELE, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it